

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO – ROMA

Sezione Prima – R.G. 8904/2024

Secondi motivi aggiunti in vista dell'udienza pubblica del 9 luglio 2025

nell'interesse del **dott. Tommaso Roveda**, nato a Milano, il 14 luglio 1997, residente in Milano alla Via Pagano n. 65, codice fiscale RVDTMS97L14F205A, rappresentato e difeso nel presente giudizio, come da procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio, anche in via disgiunta tra loro, dagli Avv.ti Mario Bucello (c.f. BCLMRA47R20F158E; mariobucello@avvocatopec.com), Simona Viola (c.f. VLISNM62P55F205V; simonaviola@avvocatopec.com) e Massimiliano Rosignoli (c.f. RSGMSM88P29F205X; massimiliano.rosignoli@milano.pecavvocati.it) e con domicilio digitale eletto presso la casella pec simonaviola@avvocatopec.com, indirizzo a cui potranno essere inviate anche le comunicazioni di segreteria, in alternativa al numero di fax 02.77391559;

– *ricorrente* –

contro

il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro in carica, rappresentato dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui casella di posta elettronica ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it è domiciliato;

– *resistente* –

e nei confronti

del **Dott. Jacopo Aggio**, nato a Padova il 26 aprile 1984, codice fiscale GGAJCP84D26G224Q, residente in Conegliano (TV) alla Via Giambellino n. 4 e con

domicilio digitale presso la casella di posta elettronica certificata
jacopoaggio@pec.ordineavvocatitreviso.it, estratta da INIPEC;

**per l'annullamento,
per quanto riguarda il ricorso introduttivo
e i primi motivi aggiunti, dei seguenti atti:**

1. il giudizio di inidoneità della commissione esaminatrice per il concorso notarile indetto con decreto dirigenziale 13 dicembre 2022 – giudizio espresso nel corso della seduta dell'8 novembre 2023 n. 330, come da verbale di pari data impugnato anch'esso assieme alla c.d. “scheda di valutazione” – provvedimenti conosciuti dal ricorrente il 3 luglio 2024;
2. la graduatoria dei candidati giudicati idonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso il ricorrente fra gli idonei, anch'essa conosciuta il 3 luglio 2024;
3. l'elenco riepilogativo dei candidati giudicati idonei e inidonei, limitatamente alla parte in cui non ha ammesso il ricorrente fra gli idonei, anch'esso conosciuta il 3 luglio 2024;
4. ove occorrer possa, anche i “criteri di valutazione” applicati dalla Commissione giudicatrice per la valutazione dei candidati; criteri di cui il ricorrente non dispone copia e per cui ha già avanzato istanza di accesso agli atti in data 22 luglio 2024;
5. sempre ove occorrer possa, i verbali della Commissione giudicatrice del 5-6-7-12-13-26 giugno 2023;
6. ogni altro atto o provvedimento, consequenziale o connesso, ancorché non conosciuto;

e ora, per quanto riguarda i presenti

secondi motivi aggiunti, anche

7. del decreto del Ministro della Giustizia del 15 maggio 2025 con cui è approvata la graduatoria dei vincitori del concorso, per esame, a 400 posti di notaio, indetto con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022 (**doc. 30 e ss.**) - provvedimento pubblicato sul

sito web ministeriale in data 16 maggio 2025, nei limiti in cui esclude il ricorrente dal novero dei vincitori;

8. ove occorrer possa, di tutti gli atti precedentemente impugnati con il ricorso introduttivo;

nonché, con riferimento alla domanda di accesso

agli atti ex art. 116 cpa,

9. per ottenere l'annullamento della nota del 6 agosto 2024, prot. 163590, con cui il Ministero della Giustizia ha riscontrato l'istanza formulata dal ricorrente per l'accesso ai criteri di valutazione degli elaborati e all'ordine di correzione stabiliti ai sensi dell'art. 10 comma 2 del d.lgs. 166/2006;

10. e per sentire ordinare all'Amministrazione resistente l'esibizione della documentazione richiesta con l'istanza di accesso.

* * *

Fatto

Parte ricorrente è insorta contro il giudizio di non idoneità formulato, all'esito della prima prova scritta, dalla Commissione Esaminatrice del concorso notarile indetto con decreto dirigenziale del 13 dicembre 2022.

In pendenza di giudizio, il Ministero della Giustizia ha proseguito la selezione, effettuato le prove orali e, infine, con decreto del 15 maggio 2025, pubblicato il giorno successivo, ha approvato la graduatoria definitiva del concorso.

I provvedimenti sopravvenuti sono stati depositati in giudizio in data 27 maggio 2025 e ne è stata preannunciata l'impugnazione.

Al fine di conservare l'interesse a ricorrere contro il giudizio di non idoneità, Parte ricorrente impugna per mezzo dei presenti motivi aggiunti, e sempre entro i limiti indicati in epigrafe, la sopravvenuta graduatoria definitiva dei vincitori del concorso notarile (*ex multis* T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 25/09/2008, n. 8530).

L'onere di impugnazione è assolto riproponendo in via derivata i vizi di invalidità del giudizio di idoneità già sollevati con il ricorso introduttivo e i primi motivi aggiunti.

Diritto – Riproposizione dei motivi di impugnazione del ricorso introduttivo

<< Il ricorrente ha ben presente che alla commissione esaminatrice dei concorsi pubblici è riconosciuto un margine di discrezionalità tecnica nella definizione dei criteri di correzione e nella valutazione complessiva degli elaborati.

È tuttavia altrettanto noto – tanto che i richiami ai precedenti giurisprudenziali sono superflui – che la discrezionalità tecnica non assicura all'Amministrazione l'insindacabilità delle scelte operate, che possono anzi essere annullate in presenza di travisamenti sui presupposti e sui fatti, manifesta illogicità e irragionevolezza, nonché in casi di pacifico discostamento dalle regole e dalle prassi del settore professionale afferente al concorso.

Per ogni errore contestato dalla commissione esaminatrice sarà dimostrata l'erronea applicazione delle norme rilevanti ai fini della risoluzione della traccia e si darà prova delle figure sintomatiche dell'eccesso di potere.

Ma non finisce qui.

Nei concorsi pubblici è fondamentale che la commissione esaminatrice valuti gli elaborati con il medesimo metro di giudizio: ma, come è facilmente dimostrabile, più di un candidato dichiarato idoneo ha svolto la traccia adottando le medesime soluzioni e formule notarili prescelte dal ricorrente, al quale inspiegabilmente la commissione ha invece opposto una insufficienza grave se non addirittura la nullità dell'atto.

A fronte di n. 290 candidati giudicati idonei all'esito di tutte e tre le prove, il ricorrente ha analizzato n. 110 elaborati dell'atto *inter vivos* di diritto civile (circa il 37% del totale), scelti in maniera assolutamente casuale¹, sicché, secondo le più elementari leggi della statistica, questo campione è assolutamente rappresentativo sia degli errori più frequentemente commessi dai partecipanti al concorso che dell'intermittenza e imprevedibilità dei criteri con cui le tre sottocommissioni hanno corretto i compiti.

Si osservi, peraltro, che nell'analizzare i compiti degli idonei, è stato adottato un approccio estremamente prudenziale.

Come anticipato nel *fatto*, il giudizio di idoneità si limita a un punteggio numerico che tiene luogo della motivazione; e poiché molti candidati idonei hanno conseguito un voto di 35 punti o di poco maggiore, la Commissione esaminatrice avrà ritenuto il candidato meritevole di promozione, pur a fronte di un compito viziato

¹ Del resto, non è possibile conoscere anticipatamente il contenuto della busta.

da errori. Ma il ricorrente si è limitato a verificare se gli idonei avessero adottato le medesime soluzioni che gli venivano contestate dalla commissione, senza estendere l'indagine alle ulteriori ragioni di nullità o grave insufficienza opposte ad altri candidati bocciati.

Il punto fondamentale è che la stessa condotta della commissione smentisce le contestazioni rivolte al ricorrente.

Nel rinviare alla tabella allegata, si segnala fin da subito che almeno tre altri candidati idonei (nn. 206, 964 e 1457) sarebbero incorsi, sulla base delle regole applicate al ricorrente, in una causa di nullità, tre gravi insufficienze e un'insufficienza; e almeno altri due candidati idonei avrebbero comunque replicato la pretesa causa di nullità e almeno due contestate insufficienze gravi (nn. 32, 858 e 1345).

* * *

In via preliminare: l'omessa adozione dei criteri di valutazione delle prove scritte.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Eccesso di potere per difetto dei presupposti e incompetenza.

Il Ministero della Giustizia non ha osteso al ricorrente i criteri di valutazione che la commissione esaminatrice avrebbe dovuto definire prima di esaminare i compiti dei candidati.

Solo l'esito della domanda di accesso agli atti (che si propone con il presente ricorso) consentirà di scoprire se la Commissione esaminatrice abbia effettivamente predeterminato i criteri.

È per l'ipotesi in cui questi siano stati omessi che si formula il presente motivo di impugnazione, tramite cui si contesta la violazione dell'art. 10, co. 2 e dell'art. 11, co. 7 del d.lgs. 166/2006, a mente dei quali:

- *“La commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse”.*
- *“nel caso in cui dalla lettura del primo o del secondo elaborato emergono nullità o gravi insufficienze, secondo i criteri definiti dalla commissione, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, la sottocommissione dichiara non idoneo il candidato senza procedere alla lettura degli elaborati successivi”.*

Spetta all'Amministrazione dimostrare in giudizio che i criteri di valutazione siano stati effettivamente adottati prima della correzione dei compiti.

In conclusione, fino a quando questa prova liberatoria non sarà fornita, si deve assumere che i membri della sottocommissione esaminatrice abbiano formulato il giudizio di inidoneità sostituendo i criteri della commissione con dei propri personali parametri di valutazione.

Questo motivo di diritto è dirimente: per tuziorismo difensivo, tuttavia, si contesta comunque l'erroneità del giudizio di non idoneità opposto al ricorrente.>>

Ne discende in via derivata l'illegittimità anche della graduatoria cui il presente atto estende l'impugnazione.

* * *

<<Si inizia dall'esame degli errori che avrebbero causato la nullità dell'atto.

Si tratta della categoria di errore più grave e, nel contempo, particolarmente insidiosa per la reputazione del giovane professionista, sicché si chiede all'adito Tribunale di volersi in ogni caso pronunciare sui relativi motivi di impugnazione: in altri termini, il ricorrente avrebbe interesse all'annullamento della contestazione persino se non bastasse a salvare la sua prova.

A. CAUSA DI NULLITA' DELL'ATTO

A.1. Nullità per mancanza di un esplicito collegamento tra i dati catastali dell'immobile oggetto della vendita e la planimetria depositata in catasto.

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 29 della L. 52/1985.

Eccesso di potere per grave illogicità, errore di diritto e disparità di trattamento.

La sottocommissione ha ritenuto nulla la clausola redatta dal ricorrente in merito alla conformità catastale dell'immobile venduto da Secondo a Sempronio.

Occorre premettere che, ai sensi dell'art. 29 della L. 52/1985, *“gli atti pubblici ... aventi ad oggetto il trasferimento ... di diritti reali su fabbricati già esistenti ... devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”*.

Il ricorrente ha rispettato tale disposizione, poiché ha regolarmente previsto nell'elaborato la clausola tramite cui il venditore (Secondo) dichiara la conformità catastale dell'immobile, con preciso riferimento alla planimetria depositata in Catasto:

Pagina 8: <<Art. 10 – *Conformità Catastale. La parte alienante, ai sensi dell'art. 29 della legge 52/1985, mi dichiara che i dati catastali e la planimetria depositata in catasto, che si allega sotto “C”, del fabbricato oggetto della presente vendita, sono conformi allo stato di fatto sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale”*.

Secondo la sottocommissione esaminatrice, tuttavia, la formulazione della clausola non sarebbe soddisfacente, perché mancherebbe l'esplicito collegamento tra la planimetria depositata in catasto e i dati catastali dell'immobile.

Si tratta di un motivo di nullità totalmente inventato.

La legge non richiede che l'atto rechi l'indicazione degli estremi della planimetria catastale depositata, ma soltanto che si possa individuare con certezza quale sia la planimetria catastale corredata la dichiarazione di conformità dell'immobile. E tale silenzio non consente alla commissione, evidentemente discordante dalla scelta del legislatore, di sostituirsi con l'aggiunta di un elemento sostanziale non previsto.

L'elaborato del ricorrente specifica che: **(i)** la planimetria è quella relativa al fabbricato oggetto della compravendita e **(ii)** rinvia all'allegato che la riproduce.

L'atto non lascia dunque spazio per alcuna incertezza circa la planimetria rispetto alla quale viene resa la dichiarazione di conformità.

Lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato ha del resto da tempo avvertito che il notaio non ha l'obbligo di indicare anche gli estremi della planimetria catastale (quesito civilistico n. 331-2012/C, **doc. 16**) e ha successivamente precisato che il notaio non ha neppure l'obbligo di allegare la planimetria all'atto, poiché il collegamento tra l'atto e la planimetria può essere raggiunto con qualsiasi mezzo (CNN Studio Civilistico n. 846-2014-C, paragrafo 4, **doc. 17**)².

Tali approdi sono stati confermati ancora più di recente dallo studio del CNN n. 9-2018/C, che ha ricordato come secondo una parte della Dottrina l'indicazione degli estremi della planimetria sia alternativa alla sua allegazione all'atto, mentre per i Collegi Disciplinari notarili è sufficiente che l'atto contenga un generico riferimento alle planimetrie depositate in Catasto, senza obbligo né di allegarne copia, né tantomeno di riportarne gli estremi (pag. 3, **doc. 18**)³.

Anche una nota rivista *online* del notariato (Federnotizie) ha recentemente ribadito che la validità dell'atto non è compromessa se manca l'indicazione degli estremi della planimetria catastale (**doc. 19**).

Ma c'è di più.

Il metro di giudizio della Commissione, che (lo si ripete) è gravemente erroneo, è stato per giunta applicato solo ad intermittenza: moltissimi candidati giudicati idonei (n. 29, cioè il 27% dell'ampio campione esaminato) hanno infatti seguito la stessa tecnica redazionale prescelta dal ricorrente, senza sentirsi contestare, a conferma dell'arbitrarietà dell'obiezione, la nullità dell'atto.

² <https://elibrary.fondazione-notariato.it/approfondimento.asp?app=48/studicnn/Studio846-2014-C&mn=3&tipo=3&q=15>

³ https://www.notariato.it/wp-content/uploads/9-2018-C_0.pdf

Se ne offre un esempio.

<p>Compito 33 - Pagina 8</p> <p>ART. 9</p> <p>da parte elementare, ai sensi dell'art. 29, 1-bis della legge 1985 n. 52, in riferimento all'appartamento in forma oggi alienato e sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale, dichiara che i dati catastali e la planimetria depositata in catasto, che si allega al presente atto sotto la lettera "B", sono conformi allo stato di fatto.</p> <p>ART. 10</p>	<p>Compito 188 - Pagina 5</p> <p>I dati di identificazione dell'unità in oggetto si riferiscono alla planimetria depositata in Catasto, che si allega sub "B".</p> <p>Si cauto dichiara la conformità allo stato di fatto dei dati catastali e della planimetria, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale.</p>
<p>Compito 525 - Pagine 7-8</p> <p>Articolo 11</p> <p>Con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 29 comma 1-bis L. n. 52/85</p> <p>Secondo, dichiara la conformità allo stato di fatto dell'immobile, dei dati catastali e della planimetria depositata in Catasto, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale.</p> <p>Ministero del Dipartimento per la Direzione Generale del Concorso per la nomina a notaio</p> <p>1° prova scritta</p>	<p>Compito 1457 - Pagina 7</p> <p>Art. 11 - Conformità catastale</p> <p>Concorso per la nomina a notaio indetto con</p> <p>Al sensi dell'art. 29 co. 1-bis L. 1985 n. 52, la parte venditrice dichiara che i dati catastali e la planimetria depositata in Catasto - che si allega in copia sub "B" - relativi all'appartamento di cui in oggetto, non sono conformi allo stato di fatto, sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale.</p> <p>Il notaio ha verificato che vi è allineamento tra i dati catastali e i rilievi dei disegni in scala.</p>

In conclusione, l'atto predisposto dal ricorrente non è affetto da alcuna nullità per difettosa indicazione delle planimetrie depositate in Catasto e il giudizio della Commissione è invece inficiato anche da disparità di trattamento.>>

Ne discende in via derivata l'illegittimità anche della graduatoria cui il presente atto estende l'impugnazione.

* * *

<<A.2 Nullità dell'atto per mancanza della dichiarazione resa di pugno da Sempronio.

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 57 e 58 della L. 89/1913.

Eccesso di potere per grave illogicità, errore sui presupposti, travisamento dei fatti, errore di diritto e disparità di trattamento.

Ai sensi dell'art. 58, n. 6 della L. 89/1913 (c.d. "Legge Notarile" o "LN"), l'atto è nullo se non viene letto dal Notaio alle Parti e in presenza di testimoni.

La traccia precisava che uno dei comparenti, Sempronio, è sordomuto, ma sa leggere e scrivere: dunque Sempronio non può ascoltare la lettura del Notaio, né confermare a questo oralmente di aver compreso il contenuto dell'atto.

Da qui la necessità che il sordomuto scriva di proprio pugno sull'atto notarile *“alla fine del medesimo, prima delle sottoscrizioni, che lo ha letto e riconosciuto conforme alla sua volontà”* (articolo 57 della LN).

Il ricorrente ha rispettato le formalità della legge notarile, tant'è che a pagina 12 dell'elaborato, al termine dell'atto e prima delle sottoscrizioni, ha scritto che, *<< ai sensi dell'art. 57 legge notarile, il comparente Sempronio ha letto personalmente l'atto e gli allegati e rende di seguito la dichiarazione di legge: ... (segue dichiarazione di Sempronio di aver letto e riconosciuto conforme alla sua volontà l'atto e gli allegati ai sensi dell'art. 57 LN)>>*.

Tuttavia la sottocommissione non si accontenta di questa tecnica redazionale e sostiene che la proposta di atto non si sarebbe dovuta limitare ad indicare la necessità della dichiarazione di Sempronio, ma avrebbe dovuto anche trascriverla, come se fosse stata resa di pugno dal comparente.

Si tratta di una contestazione che evidentemente è illogica e contraddice la traccia.

Sul piano formale, quest'ultima prevedeva che il ricorrente assumesse le vesti del dott. Romolo Romani, Notaio in Roma, e non già di Sempronio: e in effetti, l'elaborato del ricorrente si conclude con la dichiarazione che l'atto è *“scritto di mio pugno su sei fogli ...”*, così come previsto dall'art. 51, n. 9 LN, a mente del quale l'atto notarile deve contenere la menzione che *“l'atto è stato scritto dal Notaio ...”*.

Insomma, stando alle regole della traccia, al ricorrente era impedito di scrivere una dichiarazione che la legge vuole resa di pugno dal Comparente.

Sul piano sostanziale, il ricorrente ha così dimostrato di ben conoscere le regole notari che presidiano la volontà del sordomuto: ha infatti indicato le pertinenti disposizioni della Legge Notarile; ed ha indicato correttamente il contenuto della dichiarazione precisando che questa dovesse essere resa di pugno da Sempronio. A conferma di ciò, nella motivazione delle scelte adottate richiesta dalla traccia, a pagina 13 dell'elaborato, il candidato ribadisce la necessità di inserire in atto la dichiarazione di pugno contestata.

E' allora la sottocommissione ad essersi avvitata sulla necessità di rispettare la *fictio*, giacché, dopo avere invitato il candidato a rivestire i panni dell'immaginario Notaio, lamenta che non abbia anche rivestito quelli del sordomuto, unico legittimato a scrivere la clausola.

In realtà la soluzione caldeggiata dalla commissione non è accettabile, perché delle due l'una: o si assume che la clausola sia scritta dall'evocato Notaio Romani, nel qual caso questi sarebbe venuto meno all'obbligo di farla scrivere di suo pugno al comparente; o si assume che il candidato, dopo avere esaurito le attività del Notaio,

dovesse farsi carico anche della parte del comparante sordomuto al fine di compiacere la propensione per la rappresentazione scenica della commissione, nel qual caso sarebbe contraddetta la traccia, che chiedeva ai candidati di identificarsi con il solo Notaio Romani.

In conclusione, il ricorrente ha interpretato il suo compito più correttamente della commissione, giacché ha previsto lo spazio per la clausola speciale, ma si è astenuto dal sostituirsi all'unico soggetto legittimato a redigerla. Il giudizio di inidoneità per nullità della clausola è illegittimo, perché ignora che le regole dettate dalla traccia obbligavano il concorrente a vestire soltanto il ruolo del Notaio Romolo Romani, ed è comunque illogica, perché il ricorrente ha dimostrato di conoscere perfettamente le regole che tutelano la volontà del sordomuto.>>

Ne discende in via derivata l'illegittimità anche della graduatoria cui il presente atto estende l'impugnazione.

* * *

<<B. ERRORI VALUTATI COME GRAVE INSUFFICIENZA
--

B.1. Sulla garanzia rispetto al diritto di servitù di passaggio.

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2812 c.c. e dell'art. 47, comma 2 della L. 89/1913.

Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti, difetto di motivazione e disparità di trattamento.

Contestualmente alla divisione, Primo ha concesso la servitù di passaggio a carico del suo fondo a favore del futuro edificio da realizzare sull'area pertinenziale del fondo del fratello Secondo.

La traccia si limitava a indicare che "*Sempronio intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo*", senza specificare il contenuto della garanzia.

La formulazione ambigua della traccia lasciava ritenere che Sempronio intendesse essere garantito sulla perdurante esistenza e validità della servitù: come noto, il trasferimento del fondo servente o di quello dominante non determinano l'estinzione della servitù; e peraltro, trattandosi di una servitù costituita a vantaggio di un edificio da costruire, questa non ha effetto fintanto che non venga elevato il nuovo immobile (art. 1029 c.c.).

Ebbene, esaminando le motivazioni a sostegno del giudizio di inidoneità, si ha l'impressione che la commissione esaminatrice abbia attribuito alla richiesta della traccia ("*Sempronio intende essere garantito sulla servitù come sopra costituita sul fondo*") un significato diverso da quello immediatamente percepibile.

Come si ricorderà, l'ipotesi è che, anteriormente alla divisione, Primo abbia concesso ipoteca volontaria sulla quota indivisa del compendio immobiliare.

Ai sensi dell'art. 2812 c.c. le servitù costituite sui fondi già gravati da ipoteche non sono opponibili al creditore ipotecario.

Secondo la commissione giudicatrice, il ricorrente avrebbe dovuto apprestare a Sempronio una garanzia per l'eventualità che la servitù di passaggio incontrasse l'opposizione del creditore ipotecario. Tuttavia, stante l'indeterminatezza della traccia, risultava perfino impossibile determinare in cosa avrebbe dovuto consistere tale garanzia: le alternative potrebbero infatti essere la riduzione del prezzo, la costituzione di una servitù di passaggio alternativa o una fideiussione *indemnitas*.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 della L. 89/1913, "il Notaio indaga la volontà delle parti", senza sostituirla con la propria.

Non è un caso che ben n. 94 degli elaborati appartenenti al campione esaminato (pari all'87%!) non contenga la garanzia nelle modalità che invece la sottocommissione avrebbe pretese dal ricorrente.

A conferma si osserva che i pochissimi candidati spintisi a prevedere la garanzia hanno fornito soluzioni altamente discrezionali, così andando a interferire con la volontà dei Comparenti: chi ha previsto il pagamento di una somma di denaro nell'ipotesi di esproprio del fondo servente da parte del creditore ipotecario (compito 471, pagg. 10 e 11); chi ha esteso la garanzia per evizione all'ipotesi in cui il creditore ipotecario faccia subastare l'immobile come libero dalla servitù (compito n. 762, pag. 13); chi si è limitato a prestare una generica garanzia (compito n. 932, pag. 12); chi ha regolato il rischio con il rilascio di una fideiussione (compito n. 1039, pag. 19 e 24); etc.

Compito 471 - Pagine 10 e 11	Compito 762 – Pagina 7
<p>Art. 12 - Garanzie Secondo l'art. 12 le garanzie di legge e dichiara chi quanto in oggetto è di sua esclusiva proprietà ed è libero da pelli, ipoteche e trattazioni pregiudicabili. Secondo si obbliga nei confronti di Sempronio, che accetta, a corrispondere la somma di euro (in lettere) mediante (modalità) nel caso in cui il creditore ipotecario di cui in premessa (1).</p> <p>POSTILLE (1) adde «dovesse» e pro priate il fondo servente, in ordine alla servitù costituita di cui sopra; (= ulteriori precisazioni). Una postilla con nessuna parola su cancellata.</p> <p style="text-align: center;">Ministero della Giustizia Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale degli Affari Interni <small>Concorso per la nomina a notaio indetto con D.D. 13/12/2022</small></p> <p style="text-align: center;">1° prova scritta</p>	<p>Secondo garantisce, inverte, per l'evizione e le parti convenute di estendere tale garanzia anche per il caso in cui il creditore ipotecario di potere sul fondo servente, come meglio indicato ai punti due e tre delle premesse, faccia subastare la casa come libera ai sensi dell'art. 2812 cc.</p>
Compito 932 – Pagina 8	Compito 1039 – Pagine 8 e 11

<p>Illecito presta espresa garanzia in favore di Sempronio in riferimento all'ipotesi in cui il creditore ipotecario di cui al punto 2) della premessa faccia espropriare il fabbricato "A" in favore con un'ipotesi particolare di diritto in premessa, con conseguente estinzione, ex art. 1312, comma 2, c.c. della servitù attiva di passaggio di cui al punto 4) della premessa stessa.</p>	<p>con riferimento ai rischi di cui all'art. 2012 cc. Secondo la stessa Commissione Bancaria, il creditore ipotecario che accetta e riceve, dall'importo massimo di Euro... e di cui in copia qui si allega sub "D", a garanzia del rischio (6)</p> <p>(6) Adde: che il creditore ipotecario di primo grado subistitua la sua come libero. Sono sei postilla per due parole cancellate.</p>
--	---

Si aggiunge che ad altri candidati dichiarati idonei, la mancanza di tale garanzia è stata al più contestata quale ragione di mera insufficienza e non già insufficienza grave, come accaduto con il ricorrente (cfr. il punto n. 13 della scheda di valutazione del candidato n. 1169; oppure anche il punto n. 12 della scheda di valutazione del candidato n. 109; **docc. 20 e 21**). È peraltro vero che tali diversi giudizi sono stati formulati da una sottocommissione diversa da quella che ha immotivatamente tacciato di grave insufficienza la proposta del ricorrente: e ciò a conferma della conclamata disparità di trattamento.

La discrezionalità del Notaio è limitata all'individuazione del negozio giuridico più idoneo a raggiungere l'obiettivo dichiarato dai Componenti, senza alcuna possibilità di stabilire con quale intensità debba essere regolato un rischio contrattuale (rischio che del resto, beninteso, può anche essere scontato dal prezzo).

All'evidenza, se anche le indicazioni fornite dalla traccia fossero state esaurienti (il che non è), la specificazione della garanzia non sarebbe risultata così rilevante da fondare una valutazione di grave insufficienza dell'elaborato.

In conclusione, l'elaborato è esente da errore, poiché la traccia non era esauriente in merito alla tipologia di garanzia pretesa da Sempronio; e in ogni caso, come testimoniato dall'elevato numero di elaborati sottoposti all'attenzione del Collegio, la Commissione ha in via generale ritenuto, contrariamente a quanto fatto con il ricorrente, che l'omissione della garanzia rispetto alla servitù di passaggio non fosse rilevante ai fini della valutazione dell'elaborato.>>

Ne discende in via derivata l'illegittimità anche della graduatoria cui il presente atto estende l'impugnazione.

* * *

<<B.2. Sulla rinuncia resa da Terzo anche nei confronti della donazione ricevuta da Primo.

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 563 c.c. e dell'art. 47, comma 2 della L. 89/1913.

Eccesso di potere per grave illogicità, travisamento dei fatti e dei presupposti, disparità di trattamento ed errore di fatto.

Secondo la traccia, il complesso immobiliare è stato donato da Mevio e Filana ai figli Primo e Secondo, così escludendo l'altro figlio, Terzo, dalla donazione.

Come noto, le donazioni fatte in vita dal *de cuius* concorrono alla ricostruzione della massa ereditaria e, quando il valore della donazione eccede la quota disponibile, il legittimario pretermesso o leso può chiedere che il donatario restituisca il bene ricevuto. Se il donatario ha alienato la cosa, il legittimario può esperire, ai sensi dell'art. 563 c.c., l'azione di restituzione nei confronti del terzo avente causa.

La traccia precisava che Sempronio, l'acquirente dell'immobile di Secondo, aveva chiesto di essere “*tutelato dalle conseguenze di eventuali future azioni promosse nei suoi confronti da Terzo*” e quest'ultimo si era dichiarato “*disponibile ad intervenire nel relativo atto [...] qualora possa tutelare l'acquirente contro eventuali azioni che Terzo potrebbe esperire in futuro*”.

Il ricorrente ha introdotto nell'atto notarile commissionato una clausola in forza della quale Terzo rinunciava all'azione di restituzione ai sensi dell'art. 563 c.c.

Sebbene la soluzione fosse corretta, la sottocommissione ha eccepito che la rinuncia all'azione di restituzione avrebbe dovuto essere espressamente limitata al solo immobile venduto da Secondo e non anche a quello di Primo.

In realtà, la contestazione mossa dalla sottocommissione è incomprensibile, poiché **l'elaborato del ricorrente non prevedeva affatto la rinuncia anche nei confronti dei futuri aventi causa di Primo**: <<Terzo, quale legittimario potenzialmente leso dalla donazione in favore di Primo e di Secondo, meglio descritta in premessa, dichiara di rinunciare all'azione di restituzione di cui all'art 561 c.c. e di non prestare alcuna altra garanzia ai fini del presente atto>>⁴: il riferimento a entrambi i fratelli aveva soltanto la funzione di individuare l'atto di donazione potenzialmente lesivo dei diritti successori di Terzo, che tuttavia ha limitato la propria rinuncia al solo immobile venduto a Sempronio, a cui del resto non ha fornito alcun altro tipo garanzia.

La contestazione mossa dalla sottocommissione non trova riscontro nel dettato della traccia, che solo genericamente riferiva della disponibilità di Terzo a assicurare Sempronio, senza fornire dettagli ulteriori circa l'estensione della rinuncia all'azione di restituzione (se a vantaggio degli aventi causa di entrambi i fratelli o solo di quelli di Secondo).

A ben vedere, la soluzione attribuita al ricorrente non è incongrua, poiché la traccia non dichiarava che la disponibilità di Terzo fosse strettamente riferita alla tutela del fratello Secondo e dei suoi aventi causa.

In altri termini, la sottocommissione ha preteso che il ricorrente, più che limitarsi a scrivere l'atto notarile, risolvesse un indovinello sull'esatta portata della volontà di Terzo.

⁴ Pagina 8, clausola n. 7.

Ma il Notaio non ha il compito di integrare l'incompleta manifestazione della volontà del Comparsante: ai sensi dell'art. 47, comma 2 della L. 89/1913, "*il Notaio indaga la volontà delle parti*".

Nel mondo reale, il ricorrente avrebbe chiesto a Terzo maggiori delucidazioni; nella finzione del concorso, non essendo possibile ottenere integrazioni alla traccia, era sufficiente che il candidato indicasse il rimedio corretto (rinuncia all'azione di restituzione nei confronti dell'avente causa), senza che l'idoneità del candidato dipendesse da congetture sulla volontà delle parti.

La rinuncia – beninteso – opera solo nei confronti degli aventi causa di Primo e Secondo e dunque non lede il diritto di Terzo alla propria quota di legittima (che potrà essere assicurata per equivalente e non necessariamente tramite gli immobili ceduti).

Peraltro, la commissione giudicatrice ha operato in maniera incoerente, poiché, all'interno del campione esaminato, in ben n. 24 casi (22%) Terzo ha rinunciato all'azione di restituzione nei confronti degli aventi causa di entrambi i fratelli.

In altri casi, invece, la Commissione giudicatrice ha ritenuto che la medesima forma di rinuncia non fosse comunque un errore denotante grave insufficienza, bensì una mera insufficienza, con dequotazione dell'errore da "bloccante" a semplice imprecisione (si veda ad esempio la scheda di valutazione del candidato n. 23, punto 12, **doc. 22**).

In conclusione, nessuna grave insufficienza può essere imputata al ricorrente, perché **l'errore contestato non è stato commesso** e la traccia comunque non forniva alcuna precisa indicazione sulla volontà delle parti, tanto che molti candidati giudicati idonei hanno adottato la soluzione fatta propria dal ricorrente.>>

Ne discende in via derivata l'illegittimità anche della graduatoria cui il presente atto estende l'impugnazione.

* * *

<<B.3. Sulle modalità di pagamento e di deposito del prezzo.

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 35, co. 22 del DL 223/2006, dell'art. 46 del DPR 445/2000 e dell'art. 1, comma 63 della L. 147/2013.

Eccesso di potere per grave illogicità, errore e travisamento dei fatti e dei presupposti, difetto e incongruità della motivazione.

Secondo la sottocommissione, il ricorrente avrebbe commesso errori di diritto consistenti:

- a) nell'aver omesso l'indicazione analitica dei mezzi di pagamento all'interno della dichiarazione delle parti circa le modalità di pagamento del prezzo;
- b) nell'aver omesso il nominativo del soggetto all'ordine del quale è stato emesso l'assegno circolare consegnato da Sempronio al Notaio in "deposito prezzo".

Con riferimento all'insufficienza grave di cui al **punto a)**, va preliminarmente rilevato che, ai sensi dell'art. 35, co. 22 del DL 223/2006, *"all'atto della cessione dell'immobile [...] le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo"*.

Il ricorrente è consapevole di questo obbligo, che ha puntualmente adempiuto.

A pagina 6 e ss. dell'elaborato (clausola "prezzo e modalità di pagamento") si legge che *<<Le parti convengono che il prezzo della presente vendita è pari a euro ... [...] Sempronio mi consegna un assegno circolare non trasferibile emesso dalla Banca ..., filiale di ..., n. ..., pari a euro ... [...]>>*.

La stessa clausola riporta anche la dichiarazione resa *<<ai sensi dell'art. 35 del DL 223/2006, le Parti da me richiamate sulle sanzioni in caso di dichiarazioni false o mendaci, quale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dichiarano che il prezzo è stato pattuito con le modalità sopra indicate>>* .

In estrema sintesi, la sottocommissione contesta al ricorrente di aver omesso l'indicazione analitica dei mezzi di pagamento nella dichiarazione ex art. 35 del DL 223/2006, circa le modalità del pagamento del prezzo.

Senonché la legge si limita a richiedere che le Parti dichiarino le modalità di pagamento, senza tuttavia fornire alcuna indicazione sulle formalità tramite cui tale dichiarazione viene resa. È quindi possibile fare rinvio alle modalità analitiche già citate all'interno del medesimo atto onde evitare ripetizioni.

Ma la tecnica del rinvio non è stata contestata dalla sottocommissione, che si è invece impuntata sull'asserita omissione dell'indicazione delle modalità di pagamento. Sicché delle due l'una: o la scheda di valutazione è viziata per errore di fatto e travisamento dei presupposti oppure per difetto e incongruenza della motivazione.

La clausola formulata dal ricorrente non contiene alcun elemento di ambiguità o incertezza: le modalità di pagamento, in questo caso un assegno circolare, sono descritte con cura e il rinvio alle modalità di pagamento opera all'interno della medesima clausola, sicché la ricostruzione del contenuto della dichiarazione non è né difficile né si presta a equivoci.

Va poi osservato che la stessa Fondazione Nazionale del Notariato (costituita dal Consiglio Nazionale del Notariato e dalla Cassa Previdenziale del Notariato), in uno studio a cura del Notaio Agostino, aveva ammesso la

possibilità che le Parti, nel rendere la dichiarazione prescritta dal DL 223/2006, rinviassero a un allegato, anche non materialmente accluso all'atto (**doc. 23**)⁵.

Con riferimento all'insufficienza grave di cui al **punto b)**, la sottocommissione ha contestato al ricorrente di aver mancato di indicare che l'assegno circolare consegnato in "deposito prezzo" è stato emesso a favore del Notaio.

Anche tale obiezione si mostra tuttavia inconsistente non appena si esamini la clausola contestata: <<... *Sempronio mi consegna un assegno circolare non trasferibile emesso dalla Banca ..., filiale di ..., n. ..., pari a euro ... e mi chiede di versare detta somma sul mio conto corrente dedicato presso la Banca ... , filiale di ..., n. ..., ai sensi dell'art. 1, comma 63 della L. 147/2013*>>.

La precisazione che le somme tratte nell'assegno sono destinate al deposito sul conto dedicato del Notaio non consente la minima incertezza in merito al destinatario di quel pagamento: è ovvio infatti che debba esistere identità tra l'intestazione dell'assegno e quella del conto corrente su cui verrà versato. Inoltre, la clausola vergata dal ricorrente precisa che l'assegno viene consegnato al Notaio in deposito prezzo ai sensi dell'art. 1, comma 63 della L. 147/2013: elemento che rende ancora più superflua ogni ulteriore specificazione, da parte dei candidati, circa il destinatario del mezzo di pagamento.

La *ratio* dell'indicazione del nominativo del destinatario del mezzo di pagamento ha la duplice funzione di dissipare incertezze sulle modalità di adempimento dell'obbligazione dedotta dal contratto e di osservanza delle regole di trasparenza dei rapporti finanziari.

Dunque, *"in quest'ottica, per indicazione analitica deve intendersi la 'riconoscibilità' e la 'tracciabilità del pagamento [...]"*, con la conseguenza che *"non sarà necessario indicare qualunque dato relativo al pagamento, ma sarà sufficiente un'indicazione che consenta, in caso di verifica, di ricostruire la 'provenienza' e la 'destinazione' della ricchezza. Sarà sufficiente, ad esempio, per un pagamento con assegno circolare, la sola indicazione dell'istituto emittente, della somma e del numero dell'assegno, tenuto conto che, in base ai suddetti elementi, il percorso del pagamento è ricostruibile sulla base delle scritture contabili dell'istituto di credito stesso, senza che sia necessaria l'indicazione anche del beneficiario del pagamento stesso"* (Fondazione Nazionale del Notariato, studio a cura del Notaio Krogh; **doc. 24**)⁶.

⁵ <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=03/0303&mn=3>

"Questione connessa all'obbligo di indicazione delle modalità di pagamento è quella relativa alla possibilità che la dichiarazione sia contenuta in un documento a parte e che tale documento non venga formalmente allegato all'atto di cessione dell'immobile. [...] dal tenore letterale della norma, e dal suo confronto con altre norme [...] potrebbe desumersi una non assoluta tassatività dell'obbligo di inserimento o allegazione della dichiarazione ex art. 35 D.l. 223/2006 all'atto di trasferimento [...]".

⁶ <https://elibrary.fondazione-notariato.it/articolo.asp?art=04/0404&mn=3>

Dimostrata la validità della modalità di indicazione della modalità di pagamento, non può residuare alcun dubbio sull'operatività del deposito del prezzo.

In conclusione, nessuna grave insufficienza per errore di diritto può essere imputata al ricorrente, che ha redatto una valida clausola relativa al deposito del prezzo e alla dichiarazione *ex art. 35 del 223/2006*.>>

Ne discende in via derivata l'illegittimità anche della graduatoria cui il presente atto estende l'impugnazione.

* * *

<<Si passa ora a esaminare gli errori giudicati come “mera” insufficienza dalla Commissione Giudicatrice.

Ai sensi dell'art. 11, u.c. del d.lgs. 166/2006 questa categoria di errore non è bloccante, in quanto la loro presenza non inficia la posizione del candidato, che può comunque essere considerato idoneo, ancorché con un punteggio inferiore all'eccellenza di 50/50esimi.

Ad ogni buon conto, il ricorrente ritiene che neppure queste obiezioni siano nel suo caso corrette ed abbiano a loro volta generato disparità di trattamento – per le ragioni di seguito indicate.

* * *

C. ERRORI VALUTATI COME INSUFFICIENZA

C.1. Sulla formulazione della condizione risolutiva dell'atto di compravendita.

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2671 c.c.

Eccesso di potere per grave illogicità e travisamento dei presupposti.

La compravendita era sottoposta alla condizione risolutiva che il Notaio, in sede di trascrizione dell'atto, non rilevasse trascrizioni o iscrizioni pregiudizievoli per l'acquirente Sempronio.

Il ricorrente ha formulato una clausola coerente con le indicazioni della traccia: <<*La presente vendita è risolutivamente condizionata all'assenza di formalità pregiudizievoli secondo le opportune verifiche compiute dal notaio prima della trascrizione della vendita*>> (pag. 6).

A giudizio della sottocommissione, sarebbe “*carente imprecisa [la] formulazione della clausola condizionale per quanto riguarda: la descrizione degli effetti, la mancanza di chiarezza nell'indicazione dei riferimenti cronologici in merito all'avveramento dell'evento futuro e incerto e l'omessa previsione del negozio di accertamento dell'evento in essa dedotto.*”

Orbene, le criticità segnalate dalla sottocommissione lasciano alquanto perplessi per le seguenti ragioni.

Gli effetti dell'avveramento della condizione risolutiva sono previsti direttamente dalla legge: il contratto si risolve e ciascuna parte deve restituire la prestazione ricevuta; la restituzione del prezzo è peraltro alquanto ovvia, avendo Sempronio optato per il deposito dell'assegno presso il Notaio.

Il riferimento cronologico in merito all'avveramento dell'evento coincide con lo svolgimento delle attività connesse alla trascrizione dell'atto, che ai sensi dell'art. 2671 c.c. il Notaio deve obbligatoriamente effettuare nel più breve tempo possibile e comunque entro 30 giorni.

È vero che l'elaborato confezionato dal ricorrente non contiene alcun riferimento al verbale di accertamento dell'avveramento (o del mancato avveramento) della condizione risolutiva, ma nessuna disposizione di legge ne impone la previsione all'interno del contratto.

Anzi, le Parti potranno facoltativamente decidere se redigere il verbale indipendentemente dalla circostanza che questo sia previsto dal contratto.

In conclusione, la clausola risolutiva è completa di tutti gli elementi richiesti dalla legge; le presunte mancanze non inficiano l'atto, né rispondono all'esigenza di tutelare le Parti.>>

Ne discende in via derivata l'illegittimità anche della graduatoria cui il presente atto estende l'impugnazione.

* * *

<<C.2. Sulla presunta incompletezza dell'esposizione teorica relativa alla servitù per vantaggio futuro.

Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.

Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1029 c.c.

Eccesso di potere per grave illogicità e difetto di motivazione.

La traccia chiedeva ai candidati di spendere alcune considerazioni di teoria generale del diritto rispetto alle servitù per vantaggio futuro *ex art. 1029 c.c.*

Il ricorrente ha dedicato al tema due pagine del proprio elaborato:

- ripercorrendo le caratteristiche essenziali della servitù e le modalità di costituzione;
- con riguardo alla servitù per vantaggio futuro, è stato precisato che questo diritto non è efficace dalla data dell'atto con cui viene costituito, ma dalla data in cui viene a esistenza la cosa futura o dal giorno in cui viene acquistato il fondo dominante;
- descrivendo l'eccezione che opera nel caso di acquisto immediato del fondo dominante.

La sottocommissione ha sbrigativamente sostenuto che il tema sarebbe solo accennato.

Si tratta tuttavia di una motivazione apparente, poiché la sottocommissione non ha specificato, neppure per sintesi, quali elementi avrebbero mancato di essere trattati.

Questa critica all'elaborato del ricorrente è stata riportata al punto 13 della scheda di valutazione, dedicata agli errori inquadrabili nella categoria del “*difetto di completezza e/o coerenza logica e/o ordine e/o di chiarezza e/o di esattezza sotto il profilo giuridico, sia in relazione alle motivazione delle scelte compiute, sia in relazione allo svolgimento della parte teorica*”.

La scheda di valutazione elaborata ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 166/2006 ha l'obiettivo di coadiuvare la commissione giudicatrice nella catalogazione delle tipologie di errori, fermo restando che poi la sottocommissione incaricata deve puntualmente motivare quale errore, in concreto, è stato rinvenuto.

Ebbene, nel caso di specie, l'Amministrazione si è trincerata dietro al tautologico assunto per cui la parte teorica sarebbe viziata da “*difetto di completezza ...*” perché il tema della servitù “*è solo cennato*”. In altri termini, l'elaborato è incompleto perché è incompleto.

In conclusione, il giudizio della sottocommissione è solo apparentemente motivato e, avendo il candidato dimostrato di conoscere i fondamenti dell'istituto giuridico, non si comprende quale sarebbe la carenza nella preparazione.>>

Ne discende in via derivata l'illegittimità anche della graduatoria cui il presente atto estende l'impugnazione.

* * *

Diritto – Riproposizione dei motivi di impugnazione dei primi motivi aggiunti

<<**Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10 e 11 del d.lgs. 166/2006.**

Eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di motivazione, disparità di trattamento e contraddittorietà manifesta.

1. Lo svolgimento del concorso notarile è regolato dal d.lgs. 166/2006 e, per quanto di interesse:

- dall'art. 10, co. 2, secondo cui “*la commissione, prima di iniziare la correzione, definisce i **criteri che regolano la valutazione** degli elaborati e l'ordine di correzione delle prove stesse*”;
- dall'art. 11, co. 5: “*il giudizio di non idoneità è sinteticamente motivato con **formulazioni standard** predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati*”.

Nonostante il chiaro tenore delle norme, il Ministero della Giustizia reputa erroneamente che la “formulazione standard” assorba i “criteri di valutazione”.

La tesi erariale è frutto di un macroscopico equivoco.

Occorre considerare che la versione originaria del d.lgs. 166/2006 prevedeva che la commissione elaborasse soltanto i “criteri di valutazione” e che “*il giudizio di non idoneità [fosse] motivato*”.

Successivamente, a seguito delle modifiche introdotte dall’art. 34, comma 50, lett. f) del DL 179/2012, nel testo successivo alle modifiche introdotte dalla L.conv. 221/2012, l’onere di motivazione dei giudizi di inidoneità è stato affievolito con la specificazione che la motivazione è sintetica, ma il presidio di legalità è stato assicurato tramite i criteri di valutazione, destinati a sfociare in giudizi espressi con formulazione standard.

In altri termini, contrariamente a quanto ritenuto dall’Amministrazione, la formulazione standard sostituisce la motivazione analitica del giudizio di inidoneità, ma non anche i criteri di valutazione che governano l’attività della Commissione e la concreta assegnazione alle competenti categorie identificate dalle formule standard.

Inoltre, mentre i criteri di valutazione si applicano per la correzione di tutti gli elaborati, la formulazione standard viene utilizzata soltanto per motivare sinteticamente il giudizio di inidoneità. I due strumenti sono fra loro distinti: i criteri di valutazione presiedono al vaglio delle prove di tutti i candidati e concorrono anche a determinare il punteggio di quelli giudicati idonei (punteggio variabile da un minimo di 35 a un massimo 50); al contrario, il formulario standard opera solo nella successiva fase di manifestazione della decisione della Commissione rispetto ai soli candidati non idonei.

Del resto, se così non fosse, dovrebbe concludersi che il giudizio sulle prove idonee sia rimesso ad un’incontrollabile ed arbitraria improvvisazione.

2. Nel silenzio della legge, la Commissione potrebbe anche astrattamente radunare in un unico documento i criteri di valutazione e il formulario standard.

Tale facoltà non è stata però esercitata dalla Commissione preposta alla correzione dell’elaborato del ricorrente, come si evince dal verbale del 26 giugno 2023, che contempla come allegati fra loro distinti e autonomi i “criteri di valutazione” e le “formulazioni standard”:

“Quindi, la Commissione, ai sensi dell’art. 10 comma 2 D. Lgs. n. 166/2006, definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati che si allegano al verbale.

La Commissione, ai sensi dell’art. 11 comma 5 D. Lgs. n. 166/2006, approva la tabella delle formulazioni standard delle motivazioni come allegata”.

3. In ogni caso, il “formulario standard” non contiene alcun criterio di valutazione degli elaborati, ma soltanto una catalogazione del giudizio della commissione in caselle prestabilite.

Il formulario agevola la commissione nel collocare ciascun errore del candidato all’interno di una griglia da cui si desumono la macrocategoria (nullità, grave insufficienza o insufficienza) e la categoria (travisamento, incongruità, incompletezza, etc.) del vizio contestato.

Tuttavia, in assenza dei criteri di valutazione preventivi, la sottocommissione preposta alla correzione del compito dovrebbe almeno farsi carico di precisare, caso per caso, sia l’esistenza del vizio che la sua natura.

Si trascrive un estratto del fac-simile del formulario approvato dalla Commissione, evidenziandone le parti rilevanti (doc. 7).

1	1.la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato contiene la/le seguente/i nullità:.....
2	2.la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per travisamento della traccia, consistito
3	3.la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per incompletezza dell’atto consistita.....
4	4.la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per incongruità delle soluzioni adottate, consistite
5	5.la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per contraddittorietà intrinseca delle soluzioni adottate e, in specie,
6	6.la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per contraddittorietà delle soluzioni adottate rispetto alle motivazioni esposte e, in specie,
7	7.la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per omessa o carente trattazione degli istituti giuridici attinenti alla traccia, con particolare riferimento a quelli ivi segnalati e, in specie
8	8.la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per presenza di errori di diritto nell’atto, consistiti
9	9.la Commissione dichiara, ai sensi dell’art. 11, comma 7, del D. Lgs. n. 166/2006, inidoneo il candidato in quanto l’elaborato è gravemente insufficiente per presenza di errori di diritto nella parte teorica, consistiti
10	10.la Commissione rileva, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 166/2006, che l’elaborato è insufficiente per difetto di correttezza nell’uso della lingua italiana, per la presenza di errori di grammatica, di sintassi o di ortografia, non riconducibili a semplici lapsus calami, consistiti
11	11.la Commissione rileva, ai sensi dell’art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 166/2006, che l’elaborato è insufficiente per l’inosservanza delle prescrizioni previste dalla legge per la corretta redazione dell’atto in forma notarile, consistite

Insomma, il Ministero della Giustizia finge di ignorare che la legge impone alla commissione esaminatrice di individuare anzitutto quali sono i criteri di allocazione dei suoi giudizi, ancorché espressi con formula standard: ad esempio, quale mancanza dell’atto ne causi la nullità o la semplice insufficienza per inosservanza delle prescrizioni per la corretta redazione dell’elaborato; quali siano i profili rilevanti della fattispecie che, ove mal

interpretati, possano dar adito a un vizio di contraddittorietà e quali siano invece gli spazi di flessibilità che la traccia concede ai candidati nella risoluzione del compito; etc.

Nel concorso notarile oggetto del presente giudizio, ad esempio, la Commissione è caduta in numerose, ingiustificate e incredibili disparità di valutazione e di trattamento, come ampiamente documentato dal ricorrente tramite l'analisi di un campione significativo di oltre cento elaborati di candidati giudicati idonei.

Ancora una volta a titolo esemplificativo, solo ad alcuni candidati è stata contestata:

- la nullità dell'atto per aver omissso l'indicazione degli estremi della planimetria catastale;
- l'assenza di garanzia a favore della servitù prediale costituita dopo l'iscrizione di ipoteca sul fondo servente;
- la rinuncia di Terzo all'azione di restituzione della donazione a favore dei fratelli.

Ove la Commissione si fosse confrontata preventivamente sui profili dirimenti della traccia, l'esito finale del concorso non sarebbe stato viziato da una così penetrante ed aleatoria disomogeneità delle valutazioni.

In conclusione, gli atti già impugnati debbono ritenersi illegittimi anche per violazione dell'art. 10 del d.lgs. 166/2006, avendo la Commissione mancato di predeterminare e dichiarare i criteri di valutazione degli elaborati: violazione di legge che è rilevante *ex se* e in quanto indice rivelatore della disparità di trattamento già denunciata dal ricorrente con il ricorso introduttivo.>>

Ne discende in via derivata l'illegittimità anche della graduatoria cui il presente atto estende l'impugnazione.

* * *

Si ripropongono

L'istanza istruttoria:

<<Il ricorrente reputa di aver minuziosamente dimostrato la disparità di trattamento, producendo circa 110 elaborati di candidati giudicati idonei e una tabella riepilogativa. Per il caso che il Collegio ritenesse necessaria una verifica terza degli elaborati, si chiede che sia disposta la verifica.>>

L'istanza di oscuramento:

<<Al fine di preservare il diritto alla riservatezza professionale del ricorrente, si chiede ai sensi dell'art. 52 del d.lgs. 196/2003 che siano oscurate le sue generalità e ogni altro dato identificato nei provvedimenti che saranno pubblicati sul sito *web* della Giustizia Amministrativa.>>

La domanda di accesso agli atti

<<Con nota del 6 agosto 2024 n. 163590, il Ministero della Giustizia ha invitato il ricorrente a consultare una fonte pacificamente priva del documento richiesto (**doc. 8**).

Infatti, sul sito *web* del Ministero è pubblicato il verbale del 26 giugno 2023, ma non anche l'allegato contenente "*i criteri che regolano la valutazione degli elaborati*" (**doc. 7**).

Insomma, il Ministero ha esibito il verbale ma non anche i suoi allegati, nonostante l'art. 7, co. 2 del d.P.R. 186/2006 stabilisca che "*l'accoglimento della richiesta di accesso a un documento comporta anche la facoltà di accesso agli altri documenti nello stesso richiamati e appartenenti al medesimo procedimento, fatte salve le eccezioni di legge o di regolamento*", che nel caso di specie tuttavia non sussistono, poiché il documento chiesto in visione è necessario per valutare la correttezza dell'azione della commissione giudicatrice.

A scanso di equivoci, si precisa che al caso di specie non trova applicazione l'esclusione dal diritto di accesso stabilito dall'art. 4, comma 1, lett. e) del decreto dell'allora Ministero di Grazia e Giustizia del 25 gennaio 1996, n. 115 (pubblicato in GURI 11 marzo 1996, n. 59) rispetto alla "*documentazione attinente ai lavori delle commissioni giudicatrici di concorso, fino all'esaurimento delle procedure concorsuali*". E infatti, i lavori della commissione di correzione delle prove scritte si sono conclusi e dunque i documenti sono da intendersi liberamente consultabili.

Il ricorrente ha un interesse diretto, concreto e attuale alla visione del documento richiesto: è stato giudicato inidoneo in dichiarata applicazione di criteri di valutazione che gli sono sconosciuti e che sono rilevanti per comprendere come sia possibile che la sottocommissione abbia contestato errori inesistenti o comunque abbia perpetrato gravi disparità di trattamento.>>

* * *

Conclusioni

Per le ragioni sopra esposte, il **Dott. Tommaso Roveda** chiede:

- in via istruttoria: la verifica degli elaborati dei candidati giudicati idonei;
- sulla domanda di accesso: l'annullamento dei provvedimenti con cui l'Amministrazione non ha esibito la documentazione richiesta in esibizione e l'accoglimento della domanda di accesso agli atti;
- nel merito: la reiezione di ogni contraria istanza e/o eccezione e l'accoglimento del ricorso e dei successivi e presenti motivi aggiunti e per l'effetto l'annullamento degli atti

impugnati e conseguentemente che sia ordinato all'Amministrazione resistente che la sua commissione esaminatrice, in diversa composizione, riesami l'elaborato scritto del ricorrente ed esami anche gli ulteriori due compiti scritti.

- con vittoria delle spese di lite e con rifusione del contributo unificato;
- l'oscuramento delle generalità e di ogni altro dato identificativo del ricorrente.

Si chiede a codesto ill.mo Tribunale l'esonero dall'obbligo di pagamento del contributo unificato (altrimenti dovuto in € 650) poiché i presenti motivi aggiunti non ampliano il *thema decidendum*, ma si limitano a riproporre in via derivata le censure originariamente sollevate con il ricorso introduttivo.

L'esenzione è necessaria anche per garantire il principio di effettività della tutela e la necessità di non aggravare la posizione di Parte ricorrente, giacché la proposizione dei presenti motivi aggiunti si è resa occasionalmente necessaria per il solo fatto che il concorso notarile è giunto a conclusione più rapidamente dell'impugnazione rivolta contro una delle fasi intermedie del percorso di selezione.

Analogha istanza verrà proposta anche con atto separato e rivolto alla Segreteria di Sezione.

Milano, 10 giugno 2025

Avv. Mario Bucello

Avv. Simona Viola

Avv. Massimiliano Rosignoli